

Patti territoriali per le competenze e per l'occupazione. Seconda fase – Attrattività e nuova occupazione –

Chiarimenti determinazione costo unitario del personale dipendente.

A. DETERMINAZIONE COSTO UNITARIO

Premesso che per la gestione e rendicontazione delle spese si fa riferimento a quanto previsto dall'Allegato.A.12 Indicazioni gestione e rendicontazione, di seguito si presentano delle sintesi operative.

Rientrano nella categoria di "costo del personale dipendente" le risorse umane legate al soggetto beneficiario da un **contratto di lavoro subordinato o attraverso rapporti di lavoro assimilabili al lavoro dipendente, secondo la vigente normativa nazionale.**

Il capofila, in base alla metodologia prevista dall'art. 55, par. 2, lett. a) del Regolamento (UE) 2021/1060, dovrà calcolare il costo diretto di ogni singola risorsa umana dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se annui, per 1.720 ore nel caso di lavoro a tempo pieno, o per la corrispondente quota proporzionale a 1.720 ore nel caso di lavoro a tempo parziale secondo la seguente formula:

$$\text{Costo orario del personale} = \frac{\text{i più recenti costi lordi per l'impiego documentati}}{1.720 \text{ ore}}$$

Per **più recenti costi del lavoro lordi documentati** s'intende che gli stessi debbano essere i più recenti disponibili e, comunque, è necessario che i costi **coprano un periodo temporale di 12 mesi.** Di norma è previsto l'utilizzo dei costi del lavoro lordi relativi all'annualità precedente all'avvio del progetto o all'impiego di ciascuna risorsa di personale nel progetto. Le modalità di calcolo del costo orario del personale dipendente dovranno essere espresse secondo il **Modello 1. Prospetto di calcolo costo orario.**

In sede di rendicontazione il capofila dovrà dimostrare la corretta determinazione del metodo di calcolo utilizzato per stabilire il costo orario inviando attraverso il sistema informatico BeS, per ogni risorsa, **oltre ai timesheet:**

- **tabella di calcolo del costo orario-(Modello 1. Prospetto di calcolo costo orario);**
- **cedolini relativi alle retribuzioni erogate nel corso dell'annualità presa in considerazione;**
- **Certificazione Unica trasmessa dal datore di lavoro all'Agenzia delle entrate.**

La Certificazione Unica (CU) viene indicata tra la documentazione amministrativa che il beneficiario deve trasmettere in sede di rendicontazione finale delle spese attraverso il sistema informativo Bandi Online poiché la stessa ha una duplice funzione:

- rappresenta, in aggiunta ai cedolini relativi alle mensilità considerate e alla tabella di calcolo del costo orario, un ulteriore documento a supporto della corretta determinazione dei "più recenti costi del lavoro lordi documentati" per ciascuna risorsa di personale dipendente. Sebbene, in ragione di un'eventuale diversa estensione dei periodi temporali considerati, vi possa non essere coincidenza perfetta rispetto al valore calcolato sulla base delle modalità previste per la compilazione del prospetto di calcolo del costo orario, la CU costituisce, in

ogni caso, un documento utile alla verifica, da parte di Regione Lombardia, della corretta esecuzione calcolo;

- certifica i redditi da lavoro dipendente corrisposti in un determinato periodo d'imposta; pertanto, costituisce una prova documentale sintetica ed attendibile dell'effettivo versamento di tali importi.

Il costo unitario per ogni risorsa, calcolato come da indicazioni dell'Allegato.A.12 Indicazioni gestione e rendicontazione (a cui si rimanda) sopra sintetizzate, **deve essere riferito al periodo di vigenza del progetto e alle indicazioni presenti nell'Avviso e nei suoi Allegati** va determinato **all'avvio del progetto** ed eventualmente aggiornato nel corso dello stesso.

In coerenza con le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2021/1060, **il costo unitario utilizzato deve essere determinato facendo riferimento ai costi lordi del lavoro relativi ad un periodo precedente** (12 mesi). Non è pertanto possibile rendicontare una mensilità (ad esempio, dicembre 2024) assumendo come base dati un periodo successivo (gennaio-dicembre 2025).

Alla luce dell'approccio di semplificazione connesso all'introduzione del costo unitario, **si raccomanda, in tutti i casi in cui l'adeguamento contrattuale non comporti una significativa variazione dei costi, di mantenere per l'intera durata del progetto il costo unitario inizialmente determinato.**

A titolo esemplificativo non esaustivo, in relazione alla **linea A** la normativa riporta:

"I costi diretti per il personale afferenti alla Linea di intervento A non potranno superare il 30% dei costi diretti per il personale complessivi, di cui:

- *fino al 15%, per l'analisi preliminare da effettuare prima della presentazione della proposta progettuale e comunque afferenti ad attività svolte dopo la pubblicazione della citata Delibera (DGR n. 1457/2023), oltre che per ulteriori attività previste dall'Allegato A.14 "INDICAZIONI METODOLOGICHE PER L'ELABORAZIONE DELL'ANALISI DEL FABBISOGNO DI COMPETENZE", effettuate prima della data d'avvio delle attività comunicata dal capofila nell'Atto di Adesione;*
- *per la restante quota, per l'analisi completa, da finalizzare in seguito all'avvio delle attività."*

Pertanto, la determinazione del costo unitario **unicamente** per le risorse coinvolte **nell'attività svolta nel periodo dalla DGR n. XII/1457 del 27/11/23 alla data d'avvio delle attività progettuali comunicata dal capofila nell'Atto di Adesione, dovrà tener conto dei 12 mesi precedenti al 27/11/23**, mentre per le risorse coinvolte nella Linea A (attività svolta successivamente alla data d'avvio indicata dal Capofila nell'allegato A.9), B, C, la determinazione del costo unitario **dovrà tener conto dei 12 mesi precedenti alla data d'avvio indicata dal Capofila nell'allegato A.9.**

B. VARIAZIONI DI COSTO EFFETTIVO

Tenuto conto che i progetti hanno una durata di 18 mesi è possibile, in situazioni specifiche, procedere ad un **aggiornamento del costo orario giustificato da una variazione della retribuzione.**

In tal caso **si ammette il ricalcolo del costo unitario sulla base di un numero di mensilità inferiore a 12, ma sufficientemente significativo da consentirne l'estrapolazione ai costi lordi annuali del lavoro.**

A tal fine, nel caso di variazione della retribuzione lorda in corso di attuazione del progetto, la documentazione a comprova della base di calcolo (cedolino) deve, di norma, coprire un periodo

temporale di 12 mesi **successivi all'incremento stesso**. Inoltre, una volta verificatasi la suddetta condizione, il nuovo costo unitario potrà essere utilizzato, ai fini della rendicontazione, **solo a partire dal mese in cui è stato possibile aggiornarlo e non retroattivamente a partire da quello in cui si è verificato l'incremento.**

Qualora si intendesse procedere al ricalcolo del costo unitario, per assicurare che il valore definito sia la migliore approssimazione al costo reale sostenuto dal beneficiario, tale operazione dovrà essere eseguita sulla base della documentazione amministrativo-contabile disponibile **per un numero di mensilità obbligatoriamente almeno pari a 4.**

Al fine di riparametrare le mensilità disponibili, (**obbligatoriamente almeno 4**), si potrà utilizzare la formula sotto riportata:

$$\text{Costo annuo lordo totale} = \frac{\text{Totale lordo} + \text{Totale oneri sociali e previdenziali}}{\text{"n" mensilità considerate (obbligatoriamente minimo 4)}} \times 12$$

$$\text{Costo medio orario} = \frac{\text{Costo annuo lordo totale}}{1.720 \text{ ore}}$$

1. variazione di costo intervenuta nel corso dell'annualità considerata per il calcolo del più recente costo lordo del lavoro

Qualora la **variazione di costo intervenga nel corso dell'annualità considerata per il calcolo del più recente costo lordo del lavoro**, il beneficiario potrà utilizzare come base di calcolo le mensilità disponibili successive all'adeguamento contrattuale, rapportandole ad un periodo di 12 mesi. Ad esempio, qualora il beneficiario utilizzi come base di calcolo per il costo lordo del lavoro l'annualità **novembre '23 – ottobre '24** e nel corso del 2024, **a partire dal mese di maggio** si è registrato un incremento retributivo dovuto ad un rinnovo contrattuale. Per la determinazione del costo lordo annuo si potrà tenere conto delle mensilità a partire da **maggio 2024**, eventualmente riparametrando il valore ottenuto per 12 mensilità.

$$\text{Costo annuo lordo totale} = \frac{\text{Totale lordo} + \text{Totale oneri sociali e previdenziali}}{6 \text{ mensilità considerate}} \times 12$$

$$\text{Costo medio orario} = \frac{\text{Costo annuo lordo totale}}{1.720 \text{ ore}}$$

2. variazione di costo intervenuta nel corso di attuazione del progetto

Qualora **durante il periodo di attuazione del progetto** si registra una variazione del costo effettivo (ad esempio al mese di **gennaio 2025** è presente un rinnovo CCNL) rispetto all'annualità considerata all'avvio del progetto (**novembre '23 – ottobre '24**) è possibile determinare un nuovo costo orario. Come esplicitato nelle indicazioni operative per la gestione e rendicontazione, il calcolo dei più recenti costi del lavoro lordi deve essere basato su un'adeguata documentazione per assicurare che il valore definito sia la migliore approssimazione al costo reale sostenuto dal beneficiario.

Ad esempio, nel caso in cui la variazione della retribuzione contrattuale fosse intervenuta a partire da **gennaio 2025**, il beneficiario potrebbe utilizzare, per la valorizzazione del numeratore della formula ("i più recenti costi lordi per l'impiego documentati"), **le 4 mensilità da gennaio ad aprile 2025** rapportandole al periodo di 12 mesi.

In tal caso, **il nuovo valore potrebbe essere utilizzato per la rendicontazione a partire da maggio 2025** (non è infatti possibile utilizzare il nuovo costo in modo **retroattivo** per la rendicontazione di mensilità che rientrano nella base di calcolo).

$$\text{Costo annuo lordo totale} = \frac{\text{Totale lordo} + \text{Totale oneri sociali e previdenziali}}{\text{4 mensilità considerate}} \times 12$$

$$\text{Costo medio orario} = \frac{\text{Costo annuo lordo totale}}{1.720 \text{ ore}}$$

3. Congedo di maternità nel corso dell'annualità presa in considerazione per il calcolo del costo unitario

Qualora il beneficiario utilizzi come base di calcolo per il costo lordo del lavoro l'annualità **novembre '23 – ottobre '24** e una risorsa di personale dipendente sia rientrata da congedo di maternità a **fine aprile 2024**.

Il costo orario viene determinato considerando **le mensilità disponibili successive al rientro in servizio** (6 mensilità da maggio ad ottobre'24), rapportandole ad un periodo di 12 mesi.

$$\text{Costo annuo lordo totale} = \frac{\text{Totale lordo} + \text{Totale oneri sociali e previdenziali}}{\text{6 mensilità considerate}} \times 12$$

$$\text{Costo medio orario} = \frac{\text{Costo annuo lordo totale}}{1.720 \text{ ore}}$$

Si ricorda infine che, in conformità alle Indicazioni operative per la gestione e rendicontazione, nel calcolo del costo orario sono inclusi tutti gli elementi retributivi e contributivi che sono direttamente collegati alle mensilità disponibili (sono pertanto da escludere, ad esempio, le quote corrisposte a titolo di arretrato relativamente a periodi precedenti a quello preso a riferimento per il calcolo o acconti collegati a periodi successivi).

Alla luce dell'approccio di semplificazione connesso all'introduzione del costo unitario, si raccomanda, in tutti i casi in cui l'aggiornamento non comporti una significativa variazione dei costi, di mantenere per l'intera durata del progetto il costo unitario inizialmente determinato.

C. MODIFICA DEI COSTI DI PERSONALE INDICATI NELL'ALLEGATO A.4 "SCHEDA DETTAGLIO COSTI"

L'Allegato A.4 "Scheda dettaglio costi", trasmesso in fase di presentazione della domanda, era volto a supportare i beneficiari nella definizione del valore totale delle voci di costo del piano dei conti e a consentire al nucleo di valutazione la verifica della coerenza tra la stima dei costi indicati e le attività di progetto.

Il piano finanziario è definito dal Piano dei conti approvato in sede di istruttoria (cfr. A.3 Piano dei conti). Si considerano pertanto variazioni, ai sensi del punto 6.5 delle indicazioni operative allegato A.12, solamente quelle relative all'importo totale delle voci di costo e alla loro ripartizione tra partner (Allegato A.3 Piano dei conti).

Non sono quindi considerate variazioni eventuali modifiche in sede di rendicontazione finale del dettaglio previsionale contenuto nell'allegato A.4 "Scheda dettaglio costi".

Si ricorda tuttavia che il beneficiario è tenuto a garantire, nell'arco dell'intera fase attuativa di progetto, la coerenza della composizione del gruppo di lavoro in termini di costi e di professionalità così come indicata in fase di presentazione della domanda. Pertanto, l'eventuale variazione delle risorse di personale coinvolte, nonché della stima del costo orario inizialmente definita non potrà comportare una variazione in termini sostanziali delle professionalità impiegate, né della struttura finanziaria del progetto.

D. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI CONNESSI ALLA SPESA SOSTENUTA

In coerenza con l'allegato A.12 Indicazioni gestione e rendicontazione, tutti i beneficiari, (capofila e partner) devono garantire, all'interno del proprio sistema contabile, l'evidenziazione della contabilità riferita al progetto mediante codifica specifica, (art. 72, paragrafo 1, lettera a Reg. (UE) 2021/1060), ovvero contabilità separata delle risorse loro assegnate.

Pur non essendo previsto l'obbligo di un conto corrente dedicato in modo esclusivo al progetto, si raccomanda che tutte le operazioni relative al progetto siano effettuate attraverso un unico conto corrente, inoltre l'indicazione di una contabilità separata richiede ai beneficiari la creazione ex novo di una nuova contabilità separata (es. art. 36 del DPR 633/72), oppure in ogni caso di garantire sempre:

- almeno una codifica contabile specifica di tutte le spese relative alle iniziative realizzate con il sostegno del PR FSE+. Tale separazione dovrà consentire a Regione di svolgere tutti i controlli e sopralluoghi ispettivi per la verifica della documentazione di spesa e dei flussi di pagamento delle spese sia nel periodo di realizzazione del progetto, sia successivamente nel periodo di conservazione della documentazione;
- una compatibilità con i sistemi di catalogazione e rubricazione dei documenti fiscali adottati e non costituire elemento di difficoltà alla normale operatività e conservazione degli atti fiscali del beneficiario.

Per codificazione contabile specifica si deve intendere la contabilizzazione dei costi relativi al progetto finanziato su un "sottoconto contabile" appositamente creato con l'indicazione del progetto, affinché si possa addivenire ad un mastrino contabile inerente ai soli costi del progetto.